



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

SEGRETARIATO GENERALE  
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO  
UFFICIO PER LA CONCERTAZIONE AMMINISTRATIVA E L'UTILIZZAZIONE  
DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF  
Servizio per la concertazione amministrativa e le attribuzioni amministrative del Consiglio  
dei ministri

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DICA 0021773 P-4.8.2.8  
del 02/08/2022



41469929

**Ministero della transizione ecologica**  
Ufficio di Gabinetto  
[segreteria.capogab@pec.minambiente.it](mailto:segreteria.capogab@pec.minambiente.it)  
DG CRESS  
[VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)

**Ministero della cultura**  
Ufficio di Gabinetto  
[mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)  
DG archeologia belle arti e paesaggio  
Servizio V  
[mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)  
[mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

e p.c. **Ufficio del Segretario Generale**  
USG

**OGGETTO:** Procedimento di valutazione di impatto ambientale VIA-VAS relativo al progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Mondonuovo", localizzato nel Comune di Mesagne (BR), incluse le relative opere di connessione elettrica e relative infrastrutture; progetto presentato dalla R.W.E.Renewables Italia Srl.  
Deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. c-bis), della legge 3 agosto 1988, n. 400.

Con riferimento al procedimento di cui all'oggetto, si trasmette, per il seguito di competenza, copia della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2022.

Il Ministero della transizione ecologica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati ed a pubblicarla sul proprio portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
Avv. dello Stato  
*Sergio Fiorentino*



2361

3459

# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL

28 LUGLIO 2022

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", ed in particolare l'articolo 5, comma 2, lett. *c-bis*), che prevede il deferimento "al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione degli interessi pubblici coinvolti," della decisione "di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti" per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'articolo 25, comma 2, nel testo vigente *ratione temporis*, ove prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotti il provvedimento di valutazione di impatto ambientale "previa acquisizione del concerto" del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;

VISTO l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, ove si prevede che il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" è ridenominato in "Ministero della transizione ecologica";

VISTO, altresì, l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, ove si prevede che il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato in "Ministero della cultura";

VISTO, inoltre, il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante "misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, ove si prevede che, nel caso di progetti di impianti rinnovabili sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, "le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *c-bis*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

VISTE le note del 25 gennaio 2021 e del 23 febbraio 2021, con le quali la RWE Renewables Italia S.r.l., attuale titolare del progetto di impianto eolico denominato "Mondonuovo",



3089

## Presidenza del Consiglio dei Ministri

localizzato nel comune di Mesagne (BR) e, per le opere di connessione alla rete, nel comune di Brindisi, costituito da n. 11 aerogeneratori di altezza totale pari a 200 metri, per una potenza complessiva pari a 66 MW, ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988 nonché, ove occorrer possa, la procedura di cui al citato articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo vigente *ratione temporis*, rimettendo alla deliberazione del Consiglio dei ministri l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale;

VISTE la nota prot. n. 7593 del 16 aprile 2021 e successive, con le quali il Ministero della transizione ecologica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della cultura in merito alla conclusione di alcuni procedimenti di valutazione di impatto ambientale fra i quali quello riferito al citato progetto di impianto eolico denominato "Mondonuovo";

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalla E.on Climate & Renewables Italia S.r.l. con nota del 29 luglio 2019, acquisita con prot. n. 20308/DVA del 1° agosto 2019, relativa al progetto di impianto eolico in esame;

VISTA la pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica dell'avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico, avvenuta in data 8 agosto 2019;

CONSIDERATO che, nel corso della fase procedimentale svoltasi presso il Ministero della transizione ecologica, sono pervenute osservazioni del pubblico, formulate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le quali, unitamente alle controdeduzioni fornite dal proponente, sono state considerate in sede di istruttoria da parte della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 1249-2019-51-6-P del 14 novembre 2019, acquisita in pari data con prot. n. 29864/DVA, la E.on Climate & Renewables Italia S.r.l. ha comunicato il cambio di denominazione sociale in RWE Renewables Italia S.r.l.;

VISTO il parere n. 3409 del 15 maggio 2020, con il quale la Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale VIA-VAS presso il Ministero della transizione ecologica, ha rilasciato parere favorevole, con prescrizioni, sul menzionato progetto, pur a fronte del giudizio negativo di compatibilità ambientale espresso dalla regione Puglia, con deliberazione della Giunta regionale n. 200 del 25 febbraio 2020 con la quale, tra l'altro, si richiede, in caso di esito positivo del procedimento di VIA, di prevedere idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore dei comuni interessati dall'intervento;

VISTA la nota prot. n. 5226 del 16 febbraio 2021, con la quale il Ministero della cultura, recependo quanto esposto dalla competente Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto, nel parere reso con nota prot. 14396 del 31 luglio



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

2020, ha espresso il proprio parere negativo in merito al citato progetto, in quanto *"non tiene conto degli obiettivi di tutela espressi nel PPTR della regione Puglia bensì sembra tenere conto solo di obiettivi energetici e climatici"*;

RILEVATO che la Soprintendenza, nel citato parere, ha sottolineato che la ricognizione condotta entro un'area *buffer* di 10 km (pari a 50 volte l'altezza massima di ciascun aerogeneratore, come previsto decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010, recante *"Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"*), ha riportato un *"censimento estremamente denso di beni paesaggistici e culturali"*, tra i quali gli antichi tracciati della via Appia e del *"Limitone dei Greci"*, le terme romane in località Malvindi, l'area archeologica di San Miserino e, soprattutto, il sito archeologico di *"Muro Maurizio"*, nelle cui prossimità si prevede la collocazione degli aerogeneratori M06 e M04;

ATTESO che la Soprintendenza, nel citato parere, ha sottolineato che l'impianto *"si configura come un elemento detrattore del paesaggio, che contrasterebbe con le azioni di valorizzazione del rilevante patrimonio culturale presente nell'area, specie con riferimento ai numerosi siti dislocati lungo il "Limitone dei Greci" e con la tutela del carattere rurale del contesto"*;

ATTESO che la citata Soprintendenza, con riferimento agli impatti cumulativi, sottolinea che la potenziale futura presenza di altri aerogeneratori di parchi eolici in fase di istruttoria nelle aree contermini, tutti con altezza complessiva di 200 metri, *"determinerebbe un effetto di cumulo visivo, in ragione dell'addensarsi di aerogeneratori nello stesso bacino visivo, in particolare in relazione ai punti sensibili"*;

RILEVATO che, ad avviso del Ministero della cultura, il progetto in questione si pone in contrasto con la *"normativa d'uso"* del Piano paesaggistico territoriale della regione Puglia - PPTR, approvato con delibera di giunta regionale n. 176 del 16 febbraio 2015, e non è in linea con gli *"Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale"* di cui alla parte C della scheda d'Ambito n. 9 del PPTR;

VISTA la nota prot. 15469 del 25 maggio 2021 con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per il coordinamento amministrativo, ha convocato per il 31 maggio 2021 una riunione volta ad acquisire i necessari elementi istruttori utili alla valutazione da parte del Consiglio dei ministri della questione in esame, ai sensi del richiamato articolo 5 della legge n. 400 del 1988;

RILEVATO che, in sede di riunione istruttoria del 31 maggio 2021, il Ministero della cultura ha confermato il parere contrario alla realizzazione dell'impianto in questione ribadendo che lo stesso non è compatibile con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata mentre il Ministero della transizione ecologica ha confermato l'interesse pubblico all'incremento di produzione di energia da fonti rinnovabili, quale permanente obiettivo primario a livello nazionale e dell'Unione europea, al cui rispetto contribuisce anche la realizzazione dell'impianto in esame;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

ATTESO pertanto che, nella predetta riunione, il Ministero della cultura e il Ministero della transizione ecologica hanno ribadito le proprie posizioni, non permettendo di pervenire al raggiungimento di un accordo e al superamento delle motivazioni a base del dissenso;

RILEVATO altresì di accogliere la proposta avanzata dalla società proponente l'intervento con la nota del 3 giugno 2021 trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per il coordinamento amministrativo, che ha manifestato, tra l'altro, la disponibilità a rimuovere dal progetto gli aerogeneratori M04 e M06, ove ciò fosse ritenuto necessario;

VISTO l'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, concernente "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", ove è indicato che "le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti";

CONSIDERATO che nella fattispecie rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l'articolo 41 della Costituzione subordina all'utilità sociale, e il principio di derivazione comunitaria di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché gli obiettivi fissati dall'Unione europea per la produzione di energia, ripartiti fra le Regioni italiane dal decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello sviluppo economico, cosiddetto "Burden sharing";

CONSIDERATO che i predetti interessi debbono essere bilanciati con l'interesse alla tutela paesaggistico-ambientale, di cui all'articolo 9 della Costituzione;

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), ha precisato gli obiettivi sull'energia da fonti rinnovabili al 2030, nella più ampia e complessa strategia relativa al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l'Unione europea, obiettivi con i quali l'Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di "rinnovabili" su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

PRESO ATTO che gli obiettivi indicati dal PNIEC, suddivisi in base alla fonte, prevedono per l'energia da fonte eolica la necessità di installare ulteriori 10 GW di potenza al 2030, con un incremento annuo di 1 GW a partire dall'anno 2021;

CONSIDERATO che nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive comunitarie, che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un'adeguata diffusione dei relativi impianti;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale VIA-VAS, nel citato parere n. 3409 del 15 maggio 2020, afferma che gli studi della società proponente evidenziano che "nessun aerogeneratore è posizionato su beni e vincoli paesaggistici o su ulteriori





3058

# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La presente deliberazione ha valenza pari a cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica.

Il Ministero della transizione ecologica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul citato portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, ovvero, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i predetti termini di impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

Roma, li 01 AGO, 2022

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**